

Convenzione

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

TRA

Istituto d'Istruzione Superiore "Parmenide" con sede a Roccadaspide (SA) in Via Parmenide, 2 - codice fiscale 82002150652 - d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica", rappresentato dalla Dirigente Scolastica **Prof.ssa RITA BRENCIA**, nata a Roccadaspide (SA) codice fiscale BRNRTI68L55H394X

E

la struttura ospitante, **Parco Archeologico di Pompei**, con sede legale in Pompei, via Plinio 26, codice fiscale/partita IVA:90083400631, d'ora in poi denominato "PAP", rappresentato dal Direttore Generale Gabriel Zuchtriegel, nato a Weingarten il 24.06.1981;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05 (aggiornato dall'art. 1, co. 784-787 della L. 145-2018), i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e di capacità di orientamento nel mondo lavorativo o per la prosecuzione degli studi;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i PCTO, sono organicamente inseriti nel piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- i PCTO sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

La struttura ospitante Parco Archeologico di Pompei, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture 15 classi (Liceo Scientifico – liceo Linguistico – Istituto Tecnico) per un numero limitato di ore su proposta dell'Istituto, di seguito indicato anche come "Istituzione Scolastica".

Articolo 2

Il progetto PCTO si articolerà secondo il progetto in allegato, parte integrante della convenzione, e avrà durata annuale.

Articolo 3

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Articolo 4

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di PCTO, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) controfirma il report sulle attività effettuate nel sito e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Articolo 5

1. Durante lo svolgimento del percorso PCTO i beneficiari del percorso sono tenuti a:
- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20 e ss.mm.ii.

Articolo 6

1. Obblighi dell'Istituto

- a) L'istituzione scolastica assicura autonomamente i beneficiari del percorso PCTO contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
- b) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'Istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;

- informare/formare gli studenti in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- ottenere, relativamente alle attività di cui al presente atto, tutte le liberatorie di legge necessarie anche in merito all'utilizzo delle immagini e con riferimento, altresì, ai minori a vario titolo coinvolti nelle attività;
- adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni agli ambienti, a persone e cose;
- garantire la presenza, secondo i modi i termini e i numeri previsti dalla legge, dei docenti accompagnatori, designati dagli istituti, durante le attività laboratoriali.

Articolo 7

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- d) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Articolo 8

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione dandone immediata comunicazione alla controparte. La risoluzione è esplicitamente prevista in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Istituto d'Istruzione Superiore "Parmenide"

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rita Brenca

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa